



**CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO
NELLA ZONA ALPI DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Stagione venatoria 2024-2025**

Il presente Calendario venatorio integrativo fa riferimento alla vigente normativa in materia di caccia di cui alla Legge n. 157/1992, alla Legge regionale n. 50/1993, al vigente PFVR 2022-2027, approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85/2023 ed aggiornato con DGR n. 401 del 9/04/2024 avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art. 3, L.R. n. 2/2022" ed al Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025 approvato con DGR n. 668 del 10/06/2024 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per quanto applicabile, al «REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA IN ZONA ALPI» della Provincia di Vicenza, approvato con DCP n. 16095/20 del 16 maggio 2006 e s.m.i.

Articolo 1 - ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. n. 50/1993 sono consentiti dalla terza domenica di agosto alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, al mattino dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e il mercoledì dalle 18.00 alle ore 20.00, salvo diversa indicazione più restrittiva da parte dei Comprensori alpini (C.a.).

Possono addestrare e allenare i propri cani solamente i soci, nella Riserva di appartenenza, nel limite di due cani per cacciatore, con esclusione delle Zone A e delle zone a palla.

L'addestramento e l'allenamento nelle Zone di Protezione Speciale IT3210040 (Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine), IT3220036 (Altopiano dei Sette Comuni) e IT3230022 (Monte Grappa) sono posticipate al 1° settembre 2024.

Articolo 2 - CACCIA SPECIALISTICA

A parità di diritti e doveri tra i soci, i C.a. possono programmare forme di caccia specialistica, secondo quanto previsto dall'art. 15 del vigente regolamento provinciale per la Zona Alpi. I C.a. hanno, altresì, facoltà di stabilire norme per il contrassegno e il trasporto dei capi di selvaggina stanziale prelevata.

Articolo 3 - MEZZI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

È vietato l'uso del fucile con anima liscia o rigata a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia stato adattato in modo da non contenere più di un colpo.

Nel prelievo in selezione degli ungulati è consentito esclusivamente l'uso di fucile a canna rigata, carabine e combinati muniti di ottica.

È vietato il porto e l'uso dei fucili a canna rigata/carabine e combinati, nonché della munizione a palla, in periodi diversi da quelli consentiti per la caccia agli ungulati e in relazione ai piani di prelievo; il divieto si estende anche al socio che abbia completato la propria quota di prelievi di ungulati.

Tale divieto non vige per i soci organizzati dai C.a. per la caccia alla Volpe, secondo quanto previsto al successivo punto 18.

Articolo 4 - PERIODI DI CACCIA

APERTURA GENERALE: domenica 15 settembre 2024.

CHIUSURA DELLA CACCIA VAGANTE ALLA MIGRATORIA: lunedì 30 dicembre 2024.

CHIUSURA DELLA CACCIA VAGANTE ALLA STANZIALE: sabato 30 novembre 2024.

CHIUSURA GENERALE: giovedì 30 gennaio 2025.

APERTURA ZONA "A": mercoledì 2 ottobre 2024 ad eccezione dei prelievi in selezione degli Ungulati. I C.a. potranno anticipare l'apertura della caccia a singole specie, così come consentire la caccia alla beccaccia fino alla data di chiusura delle medesime, fissata a sabato 30 novembre 2024.

CHIUSURA ZONA "A": sabato 30 novembre 2024 o al completamento dei piani di abbattimento, con esclusione del prelievo in selezione degli ungulati.

Il prelievo delle specie cacciabili in deroga sarà consentito nei modi e nei tempi stabiliti dalle eventuali norme regionali.

I Comprensori alpini potranno porre restrizioni ai periodi di caccia alle singole specie e/o in determinate zone come



di stabilire modalità restrittive di caccia e istituire zone di caccia organizzate con limitazioni particolari.

Articolo 5 - ORARIO DI CACCIA

L'orario della giornata venatoria è stabilito dal Calendario regionale ed è, comunque, soggetto alle limitazioni fissate dal presente calendario e alle eventuali decisioni assunte dai C.a. con le procedure previste nel paragrafo "Disposizioni finali" del presente calendario venatorio integrativo.

Fatta eccezione per il prelievo in selezione degli ungulati e il prelievo del Fagiano di monte con il metodo del capo assegnato, nelle Zone A il termine della giornata di caccia è stabilito alle ore 14.00.

Articolo 6 - GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA IN "ZONA B" E ZONE PARTICOLARI:

Caccia alla SELVAGGINA STANZIALE: è consentita per due giornate settimanali, a scelta, tra il mercoledì, il giovedì e la domenica. La giornata di mercoledì è fissa per la caccia agli ungulati. Il prelievo selettivo degli ungulati è autorizzato per tre giornate settimanali a libera scelta.

Caccia alla SELVAGGINA MIGRATORIA: tre giornate settimanali a libera scelta, comprese le uscite di caccia alla stanziale, salvo diversa indicazione dei Comprensori alpini. Per la caccia alla migratoria da appostamento è consentito, se previsto dal Calendario per l'esercizio venatorio regionale, di usufruire dell'integrazione di due giornate settimanali nei mesi di ottobre e novembre.

Nelle ZPS il prelievo della Beccaccia e del Beccaccino è consentito dal 2 ottobre 2024 fino alla data di chiusura della caccia in forma vagante.

La caccia da appostamento temporaneo è consentita fino al 30 dicembre 2024.

Articolo 7 - GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA IN "ZONA A"

A ciascun cacciatore è consentita in Zona A una sola giornata settimanale di caccia, su preventiva scelta del socio tra il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica. Qualora il C.a. abbia adottato forme di caccia specialistica ai sensi art.15 del vigente Regolamento provinciale Zona Alpi, il prelievo selettivo degli ungulati poligastrici è consentito per tre giornate settimanali, compreso il lunedì.

La giornata scelta per la caccia in Zona A, assegnata all'atto del ritiro del tesserino venatorio regionale, deve essere esplicitamente riportata sul tesserino stesso e non può essere cambiata nel corso della stagione venatoria, fermo restando il diritto di esercitare, in tale giornata, la caccia anche in Zona B, negli orari previsti dal precedente punto 5. Nel caso di particolari accordi, stipulati tra i C.a. per disciplinare l'accesso dei cacciatori nei territori censuari, sul tesserino deve essere espressamente riportato che l'attività venatoria nelle Zone A del censuario può essere esercitata solo nella medesima giornata settimanale scelta per la caccia nella Zona A della Riserva di appartenenza.

Nelle Zone A, è consentita la caccia, oltre che alle specie stanziali previste, anche alla beccaccia e al colombaccio.

Articolo 8 - PIANI DI PRELIEVO

I Piani di prelievo, proposti dai C.a. e fissati Riserva per Riserva, sono approvati con provvedimenti del Direttore dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria.

Sono soggetti a Piano di prelievo: il Gallo forcello, la Lepre europea, la Lepre bianca, la Coturnice e gli ungulati poligastrici; per questi ultimi i piani saranno differenziati per sesso e classi d'età.

I Comprensori alpini devono attuare tutte le precauzioni affinché il Piano previsto per ogni singola specie sia rispettato e, nel caso si verificano abbattimenti in eccesso, avranno l'obbligo, nella stagione successiva, di provvedere all'assegnazione dei capi da prelevare.

Al fine del completamento dei Piani di prelievo sono considerati prelevati gli animali feriti (o trovati morti per cause non imputabili ad eventi naturali o accidentali) nei periodi di caccia alle rispettive specie. Nel caso di capi assegnati, tale regola vale solo qualora il feritore sia lo stesso assegnatario del capo.

È fatto divieto dell'abbattimento di capi d'Ungulato marcati o radiocollarati, se non per particolari esigenze motivate ed autorizzate dalla Polizia Provinciale. Nel caso di una chiusura anticipata del piano di prelievo, ai sensi del successivo punto 14, il Direttore dell'U.O. sopra indicata darà comunicazione scritta agli organi direttivi della struttura venatoria interessata, che dovranno darne la massima diffusione.

Articolo 9 - CACCIA ORDINARIA AI MASCHI DI CAPRIOLO E DI MUFLONE

APERTURA: domenica 15 settembre 2024.

CHIUSURA: giovedì 14 novembre 2024.

È consentita nelle giornate settimanali di mercoledì, o giovedì, e di domenica, senza l'uso dei cani.

Previo apposito motivato provvedimento del Direttore dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, i C.a. potranno consentire l'uso dei cani nella caccia ai maschi di Capriolo o di Muflone in una o in entrambe le



252afae6



giornate settimanali suindicate, al di fuori delle Zone a Palla. Con il medesimo provvedimento l'uso dei cani nelle Zone A potrà essere ammesso limitatamente a singoli cacciatori o a squadre a cui siano stati assegnati nominativamente i capi di ungulato da prelevare.

È sempre vietato, anche in selezione, l'abbattimento di Caprioli maschi senza trofeo.

Nelle Zone a Palla può essere esercitata solamente la caccia agli ungulati, senza l'ausilio di alcun cane, ad eccezione di quelli utilizzati per il recupero di animali feriti.

Articolo 10 - PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI POLIGASTRICI

La caccia di selezione è disciplinata dalle Direttive emanate dalla Provincia di Vicenza con deliberazione della Giunta del 29/07/2008, nn. 54591/318 e s.m.i..

Il prelievo dei maschi e delle femmine di Camoscio e di Cervo, nonché delle femmine di Capriolo e di Muflone è consentita esclusivamente nella forma di prelievo in selezione.

I C.a. che stabiliscono per i propri soci l'adozione di forme di caccia specialistica, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento provinciale per la Zona Alpi, prevedendo limitazioni nel numero di specie cacciabili dal singolo cacciatore e l'assegnazione nominale dei capi da prelevare, possono consentire uscite di prelievo in selezione agli ungulati poligastrici in zona A oltre la data di chiusura prevista per tale zona al precedente punto 4.

I C.a. possono stabilire piani di controllo della popolazione di Muflone.

Nella caccia al Cervo viene stabilito l'obbligo del controllo sullo sparo effettuato, con l'ausilio di un conduttore e di un cane da traccia, iscritti all'albo provinciale.

Articolo – 11 TROFEI DI UNGULATI – CONSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE

Tutti coloro che entrano in possesso di ungulati abbattuti o ritrovati morti nel corso della stagione 2024/2025, sul territorio della provincia di Vicenza, sono tenuti a conservarne l'intera mandibola inferiore e il trofeo, correttamente preparati e benpuliti, per la valutazione annuale nei tempi e nelle località stabiliti dalla Sede territoriale regionale di competenza. I trofei, se non impagliati, dovranno essere saldamente montati su scudetti.

Articolo 12 - CACCIA AL GALLO FORCELLO, ALLA COTURNICE E ALLA LEPRE BIANCA

APERTURA: mercoledì 2 ottobre 2024.

CHIUSURA: sabato 30 novembre 2024.

Articolo 13 - CACCIA ALLA LEPRE COMUNE

APERTURA: domenica 15 settembre 2024.

CHIUSURA: sabato 30 novembre 2024.

Articolo 14 - SOSPENSIONE O CHIUSURA ANTICIPATA DEI PIANI DI ABBATTIMENTO

L'eventuale sospensione e/o chiusura anticipata della caccia a singole specie e/o in determinati territori è disposta dal Direttore dell'U.O Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, mediante comunicazione scritta su motivata proposta dei Comprensori alpini. Qualora la motivata richiesta provenga dalla Polizia Provinciale, il medesimo Direttore adotterà gli opportuni provvedimenti con apposito decreto.

Articolo 15 - ESERCIZIO DELLA CACCIA SU TERRENO COPERTO DA NEVE

Su terreno in tutto o nella maggior parte coperto da neve, la caccia è consentita:

- IN FORMA VAGANTE al Gallo forcello;
- DA APPOSTAMENTO alla Cesena, al Tordo sassello, al Tordo bottaccio e alla Cornacchia, nonché alle specie eventualmente cacciabili in deroga secondo le disposizioni emanate dalla Regione;
- PRELIEVO in SELEZIONE agli ungulati e all' ASPETTO alla Volpe.

Articolo 16 - CARNIERE INDIVIDUALE GIORNALIERO E STAGIONALE:

Carniere di SELVAGGINA MIGRATORIA: come da Calendario venatorio regionale.

Carniere di SELVAGGINA STANZIALE: **due capi giornalieri** di selvaggina stanziale comune (starna e/o fagiano) o un capo giornaliero di selvaggina stanziale soggetta a piano di abbattimento, con l'integrazione di un capo di Volpe e con il limite stagionale di:

- Un CAPO di Gallo forcello o di Coturnice.
- Due CAPI di Lepre bianca.
- Due CAPI di ungulati poligastrici, con possibilità di aumentare a tre capi, se almeno uno è un Muflone.
- Cinque CAPI di Lepre europea.



Sull'intero territorio comprensoriale può essere previsto anche un camriere stagionale individuale basato su punteggi predeterminati.

Il camriere effettuato nelle Aziende faunistiche venatorie non preclude le facoltà di prelievo nel restante territorio di Zona Alpi, nei limiti imposti dal Calendario regionale.

Articolo 17 - USO E CUSTODIA DEI CANI DURANTE L'ATTIVITA' VENATORIA

L'uso dei cani nell'esercizio venatorio è consentito in forma specialistica, secondo le modalità stabilite dai C.a., nel limite di due cani per cacciatore.

Per il recupero degli Ungulati feriti è consentito avvalersi solamente dei conduttori e dei cani da traccia iscritti all'albo provinciale.

I cani lasciati nei veicoli, nei carrelli o in altre strutture devono essere tenuti in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica o all'attività degli altri cacciatori.

Può essere consentito l'impiego dei cani nell'attività di censimento e verifiche autunnali, nonché la limitazione del loro uso in determinati territori e/o in determinati periodi.

Articolo 18 - CACCIA ALLA VOLPE DOPO LA CHIUSURA DELLA CACCIA IN FORMA VAGANTE

Dopo la chiusura della caccia in forma vagante e fino al 30 gennaio 2025, la caccia alla Volpe è consentita esclusivamente in zona B, nel rispetto degli orari giornalieri fissati dal calendario venatorio regionale.

Il C.a. individua i soci partecipanti a tale attività e ne trasmette l'elenco al Corpo di Polizia Provinciale entro il 15 novembre 2024. Ciascun socio partecipante deve segnalare preventivamente le uscite al C.a. e alla Polizia Provinciale e deve registrarle nel proprio tesserino regionale.

Nel solo mese di dicembre, la caccia alla Volpe è consentita per due giornate fisse, scelte dal Comprensorio tra il giovedì, il sabato e la domenica, con l'impiego di cani da tana e di cani appositamente addestrati, sotto il controllo della Polizia Provinciale.

Nei mesi di dicembre e gennaio è consentita la caccia alla Volpe, esercitata all'aspetto e senza l'ausilio dei cani, per due giornate settimanali a scelta, fra il giovedì, il sabato e la domenica, fermo restando, comunque, il limite massimo di due giornate settimanali complessivamente assentite ad ogni cacciatore e nel rispetto degli orari giornalieri fissati dal calendario venatorio regionale.

Sono fatte salve, per le ZPS, le disposizioni della Regione Veneto o del Ministero competente.

Articolo 19 - CONTROLLO DELLA SELVAGGINA STANZIALE ABBATTUTA

Tutti i selvatici abbattuti delle specie stanziali soggette a Piano di prelievo devono essere sottoposti a controllo da parte della Polizia Provinciale, la quale può avvalersi di personale individuato dai Comprensori Alpini. Il controllo sarà effettuato nelle località e negli orari riportati nei provvedimenti che saranno adottati secondo le procedure previste nel paragrafo Disposizioni finali del presente calendario venatorio integrativo.

I capi soggetti a controllo che saranno prelevati in territorio censuario dovranno essere esibiti presso il punto di controllo istituito dal C.a. competente per la Riserva nella quale è avvenuto il prelievo.

Gli ungulati prelevati dovranno essere presentati al controllo nella giornata stessa dell'abbattimento, oppure non oltre il giorno seguente, completamente eviscerati e ben puliti; inoltre, non dovranno essere scuoiati, sezionati o congelati prima del controllo.

Articolo 20 - PARCHEGGI E LIMITI RAGGIUNGIBILI CON I MEZZI DI TRASPORTO

I C.a. stabiliscono i limiti territoriali raggiungibili con i mezzi di trasporto per l'esercizio della caccia e fissano zone di parcheggio per i mezzi stessi. Tali indicazioni, che saranno riportate nei provvedimenti di cui alle Disposizioni finali del presente calendario venatorio integrativo, non valgono per chi pratica la caccia da appostamento con uso di richiami vivi.

Articolo 21 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SULLA FAUNA SELVATICA

I cacciatori di Zona Alpi sono tenuti a collaborare al piano di sorveglianza sanitaria sulla fauna selvatica e ad ogni iniziativa di studio adottata dalla Regione in collaborazione con strutture sanitarie e organismi di ricerca, consentendo, in particolare, l'esame della selvaggina abbattuta e portata al controllo, nonché, se così previsto, prelievi ematici e la consegna di organi e campioni biologici della selvaggina stessa.

Articolo 22 - DOCUMENTAZIONE A CARICO DEI COMPRESORI ALPINI

Ogni C.a. è tenuto a predisporre uno stampato-documento, da consegnare ogni anno a ciascun socio, oppure da esporre per l'intera stagione venatoria nelle apposite bacheche delle Riserve, comprensivo di cartografia IGM in scala



1:25000, indicante:

- le "Oasi di Protezione" e le altre aree in cui è vietata la caccia;
- le "Zone A", le "Zone B" e le altre zone particolari, tra cui le Zone di Protezione Speciale;
- i parcheggi e i limiti territoriali raggiungibili con i mezzi di trasporto;
- le località e gli orari stabiliti per il controllo della selvaggina prelevata, soggetta a piano di prelievo;
- copia del provvedimento relativo alle decisioni del C.a. collegate al Calendario venatorio integrativo per la Zona Alpi;
- ogni altra notizia utile ai soci, tra cui le Direttive per il prelievo in selezione degli ungulati.

Copia di tale documento deve pervenire, prima dell'apertura della stagione venatoria, agli Uffici Caccia della Regione Veneto.

Sul tesserino regionale del socio devono essere indicati la Riserva di appartenenza, e, a cura della Riserva stessa, la giornata scelta per la caccia in Zona A e l'eventuale forma di caccia specialistica.

Per i soci in possesso di Tesserino venatorio di altra Regione, le suddette indicazioni integreranno il tesserino in possesso, mentre gli abbattimenti saranno riportati anche su un Tesserino della Regione Veneto a tale scopo consegnato.

Articolo 23 - CONFERMA D'ISCRIZIONE PER LA STAGIONE VENATORIA 2024/2025 E RESTITUZIONE DEI TESSERINI VENATORI REGIONALI

L'adesione al Comprensorio alpino per la stagione venatoria 2025/2026 s'intende confermata con il pagamento della quota annuale d'iscrizione.

Il tesserino venatorio regionale della stagione 2024/2025 dovrà essere restituito al Comprensorio alpino che lo inoltrerà, entro il 31 marzo 2025, agli Uffici regionali, come stabilito dall'art. 14 comma 6 della L.R. n.50/1993.

Articolo 24 - VARIE

Nel tragitto fino all'appostamento di caccia alla migratoria, vige l'obbligo di portare il fucile dentro la custodia. Tale obbligo si estende anche all'attraversamento di un'altra Riserva e all'attraversamento delle Zone di ripopolamento e cattura o delle Oasi.

I regolamenti interni ai C.a. o alle Riserve di caccia, autorizzati negli scorsi anni con i provvedimenti di approvazione delle facoltà previste dal Calendario venatorio Integrativo per la Zona Alpi, conservano la loro validità fino a che non saranno modificati.

Articolo 25 - DISPOSIZIONI FINALI

I C.a. hanno facoltà di applicare disposizioni più restrittive rispetto al presente Calendario venatorio integrativo, previa approvazione delle stesse con decreto del Direttore dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria prima dell'inizio della stagione venatoria.

Di tali disposizioni i C.a. dovranno rendere edotti i soci con i più idonei ed efficaci mezzi di comunicazione.

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la stagione 2024-2025 e dal regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi.



252afae6

